



**Edizione di giovedì 21 luglio 2016**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La stabile organizzazione ha perso la forza attrattiva](#)

di Fabio Landuzzi

## AGEVOLAZIONI

[Cumulabilità Tremonti /conti energia: l'Agenzia non si esprime](#)

di Alessandro Bonuzzi

## CONTENZIOSO

[No al raddoppio dei termini anche per le vecchie voluntary](#)

di Luigi Ferrajoli

## REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il valore normale dei costi black list](#)

di Pietro Vitale

## ENTI NON COMMERCIALI

[I profili del massaggiatore sportivo](#)

di Guido Martinelli

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: il Riepilogo](#)

di Stefano Maffei

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **La stabile organizzazione ha perso la forza attrattiva**

di Fabio Landuzzi

L'**articolo 7 del D.Lgs. 147/2015** (“Decreto internazionalizzazione”) ha apportato rilevanti modifiche alla determinazione del **reddito imponibile in Italia** per le **società** e gli **enti commerciali residenti all'estero** e dotati di una loro **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato italiano.

Fra le novità della novellata disciplina emerge in primo piano la **cancellazione del principio** che per lungo tempo aveva dominato la scena della regolamentazione fiscale della stabile organizzazione interna e che andava sotto il nome di cd. **principio della forza di attrazione della stabile organizzazione**.

La riformulazione degli articoli 151 e 152 del Tuir ad opera del Decreto internazionalizzazione, come commentato anche nella **Relazione di accompagnamento** al provvedimento, fa sì che per la disciplina del reddito imponibile delle società e degli enti commerciali esteri occorrerà far riferimento ad una **tassazione “su base isolata”**, ovvero **senza** potersi avere **compensazioni fra redditi di categoria diversa** e secondo le regole dettate dal Titolo I del Tuir per i redditi che si considerano prodotti in Italia, con la sola eccezione, appunto, dei **redditi d'impresa** prodotti dalla stabile organizzazione interna i quali saranno determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152 del Tuir.

La cancellazione del principio della forza di attrazione della stabile organizzazione si è reso necessario in quanto era **contrario agli orientamenti Ocse** nonché contrapposto alle disposizioni contenute nelle **Convenzioni contro le doppie imposizioni** aderenti al modello Ocse e affermati dall'articolo 7 dello stesso modello Ocse secondo cui “*gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione*”.

Prima di questa modifica normativa, infatti, il combinato disposto degli articoli 151 e 152 del Tuir si traduceva nella **attrazione al reddito d'impresa dei soggetti IRES non residenti** anche di quelle **componenti di reddito** che appartengono in realtà ad altre e **diverse categorie**: ne derivava perciò che al reddito d'impresa della stabile organizzazione venivano attratti redditi che non erano affatto prodotti attraverso l'uso di risorse della stabile organizzazione o per via del suo **reale intervento**. Così, al reddito complessivo prodotto dalla stabile organizzazione e sintetizzato nel suo conto economico confluivano, confondendosi con esso, redditi di tutt'altra specie.

Ora, con la riformulazione dovuta al Decreto internazionalizzazione, il reddito d'impresa della

società estera è limitato solo a quello **prodotto per il tramite della stabile organizzazione esistente in Italia ed “è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione 1, del capo II, del titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche”.**

In questo modo, il reddito della stabile organizzazione italiana della società estera sarà determinato avuto riguardo **esclusivamente a utili e perdite ad essa riferibili**, mentre saranno **esclusi utili e perdite derivanti da altre fonti**.

Questa impostazione, come detto, è coerente con la disciplina vigente in **ambito OCSE**, e precisamente con l'articolo 7 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo cui la potestà impositiva dello Stato della fonte non si estende agli utili che l'impresa produce in tale Stato al di fuori dell'ambito della stabile organizzazione, così che quest'ultima **non esercita alcuna particolare forza attrattiva**.

*Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

The advertisement features a blue and white design with abstract shapes. At the top, it says "Master di specializzazione". In the center, the title "FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ" is displayed in large blue capital letters. Below the title, "Bologna" and "Milano" are listed as locations. On the right side, there is a double arrow icon pointing right.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Cumulabilità Tremonti /conti energia: l'Agenzia non si esprime**

di Alessandro Bonuzzi

La decisione “*ora per allora*” di cumulare l’agevolazione “**Tremonti ambientale**” con le agevolazioni previste dal **conto energia** potrebbe comportare la **revoca** dei benefici di natura non tributaria da parte del GSE; nessuna contestazione, invece, sarebbe mossa in relazione al **bonus fiscale**.

È quanto emerge dalla lettura della **risoluzione n. 58/E** di ieri.

Di fatto, l’Agenzia delle entrate evita di esprimersi sull’annosa questione relativa alla possibilità di **cumulare** la detassazione per investimenti ambientali (articolo 6 L. 388/2000) con gli incentivi del conto energia; eventualità prospettabile nel caso degli **impianti fotovoltaici**.

Infatti, se da una parte risulta chiaro che la “**Tremonti ambientale**” deve ritenersi fruibile anche **in presenza di altre misure di favore**, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente, dall’altra, la **competenza** circa la valutazione della sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità del conto energia è **demandata** al **Ministero dello Sviluppo economico**.

La ragione è che l’incentivo erogato dal GSE costituisce una agevolazione di natura **non tributaria**.

Pertanto, “*il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari conti energia, sulla base delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo economico in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative*”.

La situazione meno dubbia continua a essere quella del “**secondo conto energia**”. Al riguardo, si ricorda che la norma di interpretazione recata dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 (“quinto conto energia”) ed i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo economico hanno chiarito la **cumulabilità** dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, **entro il limite del 20 per cento del costo dell’investimento** (vedasi la nota del Ministero dello Sviluppo economico del 18 giugno 2015).

In relazione, poi, alla possibilità di fruire della detassazione ambientale *ex post*, la risoluzione ripercorre le indicazioni fornite nel corso degli anni volte a “sanare” il **mancato utilizzo dell’agevolazione nell’esercizio di realizzazione degli investimenti** a causa dell’incertezza

interpretativa. In particolare, viene precisato che:

1. per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, è facoltà del contribuente procedere alla **riapprovazione dei bilanci** relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali;
2. la mancata **comunicazione** degli investimenti agevolati al Ministero dello Sviluppo economico entro un mese dall'approvazione del bilancio non determina la decadenza dell'agevolazione;
3. la detassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una **perdita**;
4. la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno dell'investimento **non è ostativa** alla possibilità di avvalersi del beneficio in sede di **dichiarazione integrativa "a favore"** ovvero, scaduto l'anno, presentando l'istanza di **rimborso**.

## CONTENZIOSO

---

### **No al raddoppio dei termini anche per le vecchie voluntary**

di Luigi Ferrajoli

La sentenza n. 100/2/2016 della CTP Mantova ha avuto occasione di sancire l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della sanzione per omessa compilazione del quadro RW in relazione ai periodi di imposta antecedenti l'entrata in vigore del D.L. n. 78/09 (ed in particolare dell'articolo 12 sul contrasto ai paradisi fiscali).

La vicenda concerneva l'impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni per i periodi d'imposta dal 2003 al 2008 compreso, da parte di un contribuente che aveva spontaneamente regolarizzato la detenzione all'estero (Svizzera) del proprio patrimonio finanziario nella vigenza della L. n. 4/14 ed alla cui procedura erano state applicate dall'Ufficio le sanzioni nella misura individuata dalla L. n. 186/14, intervenuta nella pendenza del procedimento.

L'Ufficio, tuttavia, con l'impugnato atto aveva, in applicazione del principio del raddoppio dei termini, irrogato le corrispondenti sanzioni anche ai periodi di imposta anteriori l'emanazione della disciplina di cui al D.L. n. 78/09.

Il contribuente, dunque, lamentava che l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma sopravvenuta (cioè della L. n. 186/14) fosse stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate solamente in relazione alla entità della sanzione irrogabile, trascurando di considerare che tale disposizione ha espressamente escluso il raddoppio dei termini proprio in relazione alla fattispecie della collaborazione volontaria.

D'altronde, l'impossibilità di un'applicazione retroattiva della citata norma discenderebbe, nel pensiero del ricorrente, dall'impossibilità di ritenere applicabile la disposizione normativa tributaria a periodi d'imposta precedenti rispetto a quello di entrata in vigore della disposizione stessa.

Di pari avviso la CTP di Mantova che ha accolto il ricorso riconoscendo che: *"se il contribuente non può essere tenuto a preconstituire la prova che deve fornire se non in base al sistema normativo vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie, a maggior ragione non potrà essere applicata retroattivamente a suo sfavore la previsione di ampliamento dei termini per l'esercizio di un potere impositivo da contrastarsi con una prova siffatta"*. Ad avviso del Collegio, la medesima conclusione a fortiori deve essere assunta in relazione alla fattispecie della omessa compilazione del quadro RW, in virtù del peculiare carattere afflittivo delle sanzioni che trova una diretta tutela nell'art. 25 della Costituzione.

Questo il ragionamento logico deduttivo seguito dalla Commissione di prime cure: la L. n.

**186/14** intervenuta prima della emanazione dell'atto impugnato **ha chiaramente escluso la possibilità di applicare il raddoppio dei termini** nei casi in cui il ricorrente volontariamente disveli il patrimonio detenuto all'estero **in Paesi che**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, **sottoscrivano accordi con l'Italia** (fatto pacificamente avvenuto per la Svizzera) e che, nel contempo, **rilasci all'intermediario estero autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane** tutti i dati concernenti le attività oggetto di **collaborazione volontaria**. Nell'applicare alla fattispecie in esame **la norma sanzionatoria sopravvenuta della Legge n. 186/14**, l'Agenzia delle Entrate ha omesso di considerare che tale disposizione, **all'art. 1, nell'introdurre l'art. 5-quater co.4 del D.L. n. 167/90, ha espressamente escluso il raddoppio dei termini** proprio in relazione alla fattispecie della collaborazione volontaria affermando testualmente: *"ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrono congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo"*.

L'articolo 12 del D.L. n.78/09 – per il quale, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, **si presumono costituiti** (salvo prova contraria) mediante redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 4 D.L. n.167/90, negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato – ha natura **sostanziale** perché il contribuente può **vincere** la presunzione disciplinata dalla norma fornendo prova che i redditi accertati non siano proventi di evasione fiscale e, quindi, **non può essere tenuto a preconstituirsi una prova in tal senso nel momento in cui la legislazione vigente non preveda ancora quest'onere**. Pertanto, in assenza di una previsione esplicita, **la presunzione contenuta nell'art. 12 non può applicarsi retroattivamente**. Del resto la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che l'art. 3 L. n. 212 (Statuto del contribuente) *"ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi"*, e di conseguenza *"va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista"* (cfr.: **Corte di Cass. Sentenze n. 25722/2009 e n. 11141/2011**).

*Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Milano      dal 21 ottobre

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Il valore normale dei costi black list***

di Pietro Vitale

Per il solo **periodo di imposta 2015** (considerando i soli soggetti con esercizio solare) i costi *black list* derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali **privilegiati** individuati dal D.M. 23.01.2002 (in guisa dell'assenza di uno scambio di informazioni), per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, commi 10 e 11, del TUIR dall'articolo 5 del D.Lgs. 147/2015, sono ammessi in **deduzione** nel seguente modo:

1. **automaticamente** entro il limite del **valore normale** determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Non sono state date indicazioni su quali possano essere le metodologie atte ad individuare tale valore normale (occorre indicare tale importo nel rigo RF 29 ed RF 52 colonna 2);
2. per la parte eccedente il valore normale, previa dimostrazione in sede di controllo **dell'effettivo interesse economico** ad instaurare un'operazione con un fornitore *black list* (occorre indicare tale importo nel rigo RF 29 ed RF 52 colonna 1);
3. purché l'operazione con il fornitore *black list* abbia avuto **concreta esecuzione** nel senso che non sia fittizia. All'uopo è di ausilio la documentazione doganale di importazione, il contratto di fornitura/ordine di acquisto, le contabili bancarie attestanti il pagamento.

Non è, quindi, più contemplata l'esimente rappresentata **dall'effettivo svolgimento di una attività commerciale** da parte del fornitore estero in virtù del fatto, come da più parti richiesto, che era difficile per il contribuente ottenere la documentazione solitamente richiesta per la dimostrazione di tale esimente, abrogata proprio al fine di attribuire maggior certezza (così si esprime la relazione tecnica allo schema del decreto internazionalizzazione).

In relazione al punto **sub a)**, è stata introdotta una presunzione legale di deducibilità del costo *black list* effettivamente sostenuto nel limite del valore normale. Il richiamo all'**articolo 9** fa sì che tale valore sia ben individuabile in relazione alle ipotesi specifiche di cui al comma 4, lettere a) (azioni quotate), b) (altre azioni) e c) (obbligazioni e titoli atipici). Per le altre tipologie di costi, il valore normale resta da individuare prendendo a riferimento "*il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati – (il mercato dell'acquirente?) – , e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,*

*tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore*" (comma 3).

In pratica, al fine di determinare quale sia il valore normale, sembra potersi concludere che occorra fare riferimento alle regole canoniche in tema di **transfer pricing**, seppur il fornitore non faccia parte del gruppo, utilizzando i metodi OCSE. Al riguardo, si precisa che il criterio del **CUP è da preferire** anche se esso è applicabile solo in caso di perfetta comparabilità (anche attraverso facili *adjustments*) delle transazioni. Provando ad esemplificare (senza pretese di esaurire la materia):

- qualora i **beni** siano alquanto **standardizzati**, occorrerebbe ricercare i prezzi di tali beni in transazioni similari. Ma in quale **mercato**? Sono percorribili le seguenti due strade di cui si preferisce la prima.
  - Dal testo della prima parte del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR sembra preferibile ricercare il valore normale nel **mercato dell'acquirente italiano** (infatti la vendita di beni a prezzi differenti può essere giustificata dal differente mercato di destinazione). Tale soluzione è anche avvalorata dalla **M. n. 32/9/2267/1980** (il linea con le linee guida Ocse para 3.24) in cui ai fini del CUP occorre guardare il mercato del destinatario. Ciò significa che occorre verificare la presenza di vendite di quel fornitore *black list* ad altre aziende italiane (*internal comparable*) ovvero vendite (ovviamente simili) di altri fornitori localizzati sempre nel medesimo stato *black list* ad altre aziende italiane (*external comparable*) ed ovviamente anche altri acquisti fatti dalla società italiana dei medesimi beni. Per la C.M. 32 il mercato del venditore può essere considerato solo laddove esso sia **simile** a quello del destinatario. In tale ottica, la seconda parte del comma 3 (che dà rilievo al mercato del venditore) sarebbe applicabile solo in via **residuale**. Per i finanziamenti rileverebbe il mercato del mutuante.
  - Per la sentenza della **Cassazione 23/10/2013 n. 24005**, la prima e seconda parte del comma 3 danno, invece, rilievo al mercato del cedente e non quello di destinazione dell'acquirente. A ben vedere tale sentenza riguardava un particolare caso di una stabile organizzazione che vendeva al suo *headquarters* che a sua volta nel suo Stato non aveva transazioni comparabili indipendenti, pertanto, tale principio non dovrebbe essere inteso come applicabile *tout court*;
- ove non risulti applicabile il CUP, come ad esempio nelle produzioni di beni unici su commessa si potrebbe individuare il valore normale utilizzando il metodo del **cost plus**. In tale caso sarebbe opportuno acquisire il *pool* di costi che il fornitore sostiene per onorare la fornitura ed applicarvi un **mark up** a valore normale. In ottica di *cost plus* la base di costo sarebbe sempre deducibile mentre solo il *mark up* sarebbe **sindacabile**. In alternativa si potrebbe sempre dimostrare il valore normale conservando **preventivi** di altri fornitori che evidenzino i motivi della scelta di quel determinato fornitore;
- laddove il fornitore **lavori solo per l'impresa italiana**, si potrà utilizzare ad esempio il **TNMM** con i vari *profit level indicator* per esso previsti.

A ben vedere i sopra citati metodi richiedono la conoscenza di **informazioni ottenibili** dal soggetto terzo solo in ipotesi di una sua appartenenza al gruppo. Sembrerebbe che l'unica difesa per il contribuente sia quella di conservare i listini del fornitore *black list* verso il "giusto" mercato.

È, quindi, del tutto palese come il riferimento al valore normale operante per il solo 2015 porti di nuovo ad **incertezze**.

Fortunatamente dal 2016 l'incertezza è stata eliminata essendo applicabili le ordinarie regole di deducibilità anche per i costi *black list* (resta il valore normale per i costi *black list intercompany*). C'è da augurarsi che tali regole ordinarie siano applicate dai verificatori già per il 2015 stante la difficoltà di individuare il valore normale.

In relazione all'**effettivo interesse economico**, si evidenzia come esso debba ritenersi sussistente laddove l'operazione sia in *primis* inerente all'attività di impresa, avendo, poi, riguardo alle **scelte strategiche ed economiche che spingono ad affidarsi a un fornitore black list**, come, ad esempio: le caratteristiche intrinseche del prodotto (non altrove reperibile, Cassazione n. 10749/2013), le **esigenze** di mercato, la **puntualità** (Cassazione 8/5/2013 n. 10749; CTR Marche 22/6/2010 n. 5), l'affidabilità, le modalità di consegna, l'**infungibilità** della prestazione (Cassazione n. 10176/2016). Si veda sul punto anche **la circolare n. 51/E/2010** secondo cui occorre dare rilevanza "*alle condizioni complessive dell'operazione, quali ad esempio il prezzo della transazione; la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di consegna); la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore. Un prezzo apparentemente anomalo può essere giustificato dalla valutazione delle altre condizioni che regolano la transazione e, quindi, non pregiudicare la sussistenza dell'effettivo interesse economico all'operazione*".

Si ricorda, infine, che l'**omessa indicazione in Unico** dei costi *black list* è sanzionata in misura pari al 10% dell'importo non indicato con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

*Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

The advertisement features a blue header with the text "Master di specializzazione" and "FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ". Below this, it specifies "Bologna" and "Milano". On the right side, there is a blue double-headed arrow icon.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***I profili del massaggiatore sportivo***

di Guido Martinelli

Se le competenze delle “estetiste” sono dati ormai acquisiti nel mondo del *fitness*, non sempre si scorge chiarezza di idea su chi sia e che **qualifica debba avere il c.d. “massaggiatore sportivo”**. Onde evitare che si inseguano le numerose “sirene” che, in varie strutture o organizzazioni, offrono presunti “corsi” di massaggio sportivo, proviamo a fare il punto della situazione.

Partiamo da lontano. La **L. 1099/1971**, al suo articolo 8, ha previsto che: “*il Ministro della Sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Medico sportiva italiana istituisce ... corsi per coloro che intendono esercitare l’arte del massaggio sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato ...*”. Si ricorda che il **diploma** indicato nella norma testé citata è quello di **masso fisioterapista**.

Tale principio è stato poi ribadito, sia dall’articolo 1 della L. 43/2006, che attribuisce in via esclusiva allo Stato il potere di definire le “*professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e di prevenzione ... i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione*”, riservando alle Regioni (comma due) il compito della “*individuazione e formazione di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie*”, sia dall’articolo 6 della L. 251/2000 (“*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*”).

Premesso ciò, va sottolineato che **il relativo titolo abilitante lo si acquisisce dopo un lungo percorso formativo** regolato da varie norme, sia nazionali che regionali; in particolare, possono essere indetti corsi di formazione per massaggiatore sportivo a carattere regionale, ai quali sono ammessi solo i candidati in possesso del **diploma di massofisioterapista** rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della L. 403/1971. Al riguardo va precisato che nel 1971 il terapista della riabilitazione non era stato ancora giuridicamente riconosciuto né era stato ancora indetto il corso di laurea per fisioterapisti, onde per cui l’opinione prevalente ritiene che il legislatore abbia inteso il possesso del diploma di massofisioterapista come requisito minimo per poter accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo (decreto interministeriale della Sanità/Istruzione del 05/07/1975 – “*Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi*”), con la conseguenza che a tale corso dovrebbero poter accedervi anche gli **altri operatori sanitari** della riabilitazione ai quali il massofisioterapista è stato equiparato, vale a dire il **fisioterapista**, che ha oggi

assorbito la figura del massofisioterapista, e il **terapista della riabilitazione**, ritenuto equipollente al fisioterapista. Sul punto si segnala una sentenza del TAR Umbria, che ha riconosciuto ai fisioterapisti il diritto di accedere al corso per massaggiatore sportivo (**sentenza TAR Umbria del 18/11/2009**).

Va altresì precisato che al termine del corso per massaggiatore sportivo viene rilasciato, previo superamento dell'esame finale, un diploma avente valore di licenza e come tale abilitante all'esercizio della relativa professione. **Ne deriva che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo a coloro che risultino già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area riabilitativa e che abbiano conseguito un diploma di specializzazione.**

Pertanto, mi sia consentito di ribadire che gli **unici** corsi "effettivamente abilitanti" all'esercizio di massaggiatore sportivo sono quelli, ora, indetti dalle **Regioni** e a cui partecipino esclusivamente operatori sanitari come meglio sopra individuati e con contenuti determinati a livello nazionale. **Nessuna efficacia abilitante, pertanto, avranno i corsi indetti da terze organizzazioni, anche se direttamente o indirettamente riconducibili al C.O.N.I.**

Passando all'analisi della giurisprudenza in materia di massaggiatore sportivo, merita di essere esaminata nel dettaglio la **sentenza n. 179 del 19 maggio 2008**, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 34 della legge regionale Liguria n. 6/2002 ("Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie") nella parte in cui disciplinava la figura del "massaggiatore sportivo". Secondo la Corte, la predetta norma, nel regolare il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, contrasta col limite imposto dall'**articolo 117**, comma 3, della Costituzione in materia di professioni ed è quindi costituzionalmente illegittima.

Nello specifico, la Corte Costituzionale ha ribadito che "*la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Ne consegue che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali e che tale compito compete esclusivamente allo Stato*".

*Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON  
GUIDO MARTINELLI**

Milano      Bologna      Verona

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **Professionisti e LinkedIn: il Riepilogo**

di Stefano Maffei

Siamo arrivati al settimo numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

**Il consiglio di oggi riguarda** la sezione **Riepilogo** (oppure *Summary*, se avete il profilo impostato in inglese) e il tempo necessario per realizzarlo è di circa 10 minuti.

Che ci crediate o no, è la **sezione più importante del profilo**.

Lo so, qualcuno di voi neppure l'ha compilata, ed è un grave errore. Dovete sapere infatti che secondo le statistiche oltre il 75% degli utenti di *LinkedIn* si ferma proprio al sommario, perché solo in poche occasioni – ammettiamolo – la curiosità spinge a scorrere il profilo altrui dall'inizio alla fine.

Lo spazio del riepilogo è piuttosto limitato: nella sezione ci stanno più o meno 10 righe che dovrebbero descrivervi, sia personalmente che professionalmente. Fossi in voi, io lo suddividerei in **tre piccole parti**: una frase iniziale (“Sono un avvocato di Brescia con oltre dieci anni di esperienza in...”), qualcosa di specifico sul vostro lavoro attuale (“Nel mio studio, mi occupo principalmente di...”) e infine qualcosa di più “personale”, magari sulle vostre ambizioni future o gli interessi (“Sono appassionato di.../ il mio obiettivo di carriera è...”).

Ecco gli errori (meglio forse dire “orrori”) che sono assolutamente da evitare: 1) **non scrivere in terza persona** (tipo “Mario si occupa, si è laureato...” Ma per carità, sapete che siamo nel 2016?); 2) **non duplicate quanto si trova altrove sul profilo** (tipo numero di telefono, indirizzo e-mail). Se lo fate, chi visita il vostro profilo capisce subito che non avete ancora capito come si usa *LinkedIn*; 3) non state prolissi, ma brevi ed incisivi.

Devono essere **10 righe belle, interessanti, indimenticabili**, che siano cioè in grado di dire qualcosa di importante su di voi.

**Avete a che fare con voi stessi 24 ore al giorno da anni: non dovrebbe essere difficile trovare 10 righe. E fatemi dire: se non le trovate voi...**

*La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016): iscrivetevi sul sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*